

PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI MODENA

Settore Ambiente

Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali

OGGETTO

**ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MODENA.
POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5
PEDERZONA - FASE B1**

DATA EMISSIONE

DATA RILIEVO

FILENAME

REV. N.

IN DATA

19-036-l4B-R8_Conv.pdf

PROGETTO

PROGETTO

**PIANO DI COLTIVAZIONE E
SISTEMAZIONE CAVA DI GHIAIA
E SABBIA "ANNOVI"**

TITOLO

PROPOSTA DI CONVENZIONE

ELAB.

R08

SCALA

PROPRIETÀ

ANNOVI ALBANO

Strada Pederzona, 345 - 41123 Modena (MO)

PROPRIETÀ

LA MODENESE Soc. Cons a R.L.

Via Pederzona, 16/A - 41043 Magreta di Formigine (MO)

ESERCENTE

GRANULATI DONNINI S.P.A.

Via Cave Montorsi, 27/A - 41126 Loc. San Damaso (MO)

PROGETTISTA

Dott. Geol. Stefano Cavallini

Studio Geologico Associato

DOLCINI - CAVALLINI

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)

Tel: 059-535499 - Fax: 059-5331612

e-mail: sgadc@tiscali.it

PEC: geodes@pec.geodes-srl.it

C. F. e P. IVA: 02350480360

COLLABORATORI

Ing. Simona Magnani

Ing. Lorenza Cuoghi

Arch. I. Lorenzo Ferrari

CONSULENZE SPECIALISTICHE

GEODES s.r.l.

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)

Tel: 059-536629 - Fax: 059-5331612

e-mail: geodes.srl@tiscali.it

PEC: geodes@pec.geodes-srl.it

A norma di legge ci riserviamo la proprietà dell'elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi o Ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12
NELLA CAVA DENOMINATA "ANNOVI" -----**

----- FRA -----

il COMUNE DI MODENA (che in seguito sarà citato come Comune),
con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente
Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali,
Dott.ssa Giovanna Franzelli;-----

----- E -----

- GRANULATI DONNINI S.P.A. (che in seguito verrà citata come
Ditta), Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso
l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena 02242950364, con sede a
San Damaso di Modena (MO), Via Cave Montorsi n. 27/A, rappresentata
dalla Sig.ra Maria Donnini, nata a Marano sul Panaro (MO), il
25/08/1965, C.F. DNNMRA65M65E905Z nella sua qualità di Legale
rappresentante, domiciliato per la carica in San Damaso di Modena
(MO), Via Cave Montorsi n. 27/A; -----

- ANNOVI ALBANO nato a Formigine (MO) il 17 marzo 1935 e
residente a Modena (MO), frazione Marzaglia in via Pederzona n. 345/3,
C.F. NNVLBN35C17D711T in qualità di proprietario di aree che
ricadono all'interno del perimetro del Polo 5 denominato "Pederzona" (in
seguito Polo 5);

- LA MODENESE Società Consortile a r.l. abbreviabile in "LA
MODENESE S.C.a r.l." Codice fiscale e numero d'iscrizione presso
l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena 02872700360, con sede
legale a Magreta di Formigine (MO) in Via Pederzona n. 16/A, per la
quale interviene il Sig. Rossano Gianferrari, nato a Sassuolo (MO) il
02/11/1956, C.F. GNFRSN56S02I462R, nella sua qualità di Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica a Magreta di Formigine (MO),
Via Pederzona n. 16/A;

-----PREMESSO-----

- che la ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. interviene in qualità di esercente l'attività estrattiva e di avente titolo di disponibilità dell'area di cava denominata "ANNOVI", confermando gli impegni del Piano di Coordinamento per il completamento dei volumi della "Fase B -Polo estrattivo n. 5 "Pederzona – Fase B1", contenuti nell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018, rispondendone in solido relativamente a quanto attiene alla cava "ANNOVI";-----

- che ANNOVI ALBANO interviene in qualità di proprietario dei terreni identificati come "ANNOVI" nonché firmatario dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona Fase B1", concedente disponibilità delle aree tramite contratto preliminare di vendita stipulato il __/06/2018;

- che la Ditta LA MODENESE S.C.a r.l. interviene in qualità di proprietaria delle aree di cava "Poggi-3" e "Area E1", interessate esclusivamente per le superfici che sottendono volumi utili residui nelle relative scarpate di fine scavo e per il raccordo delle attività ed il collegamento della cava "ANNOVI" alla viabilità di comparto, nonché firmataria delle relative Convenzioni, dell'Accordo sottoscritto in data 06/08/2013 per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona – Fase A" e dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona Fase B1";-----

- che la ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. ha presentato in modalità telematica allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Modena in data _____ con protocollo di ricezione n. _____, integrata con nota prot. _____ del _____ domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "ANNOVI" per l'estrazione di ghiaia e sabbia; -----

- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività

Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009; -----

- che in data _____, _____, il Comune di Modena, Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, in qualità di Autorità competente, ha comunicato l'avvio del procedimento di VIA a far data dal _____ e convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno _____; -----

- che in data _____, _____, la Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. ha trasmesso in modalità telematica integrazioni volontarie al procedimento di VIA;-----

- che in data _____, _____, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA, è stata fatta la richiesta di integrazioni;-----

- che in data _____, _____, la Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;-----

- che in data _____, _____, l'Autorità competente ha trasmesso le integrazioni pervenute convocando contestualmente la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno _____;-----

- che in data _____, _____, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione estrattiva è stato sospeso in attesa dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); contestualmente è stato richiesto di sottoporre alla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE) il progetto di coltivazione e sistemazione della cava denominata "ANNOVI", al fine di ottenere il parere di competenza;-----

- che con deliberazione n. ____ del _____ si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto relativo alla coltivazione e sistemazione di una cava denominata "ANNOVI", risultando nel complesso ambientalmente compatibile; -----

- che contestualmente alla deliberazione di cui sopra è stato approvato il Rapporto sull'Impatto Ambientale; -----

- che in data _____, PG _____, a seguito dell'esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è stato riavviato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione estrattiva; -----
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009; -----
- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; -----
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004; -----
- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere; -----
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;----
- che con deliberazione n. 584 del 30/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale

n. 5 "Pederzona" – Fase B1 - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena; -----

- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato "Pederzona" – Fase A – è stato sottoscritto dalla Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A., in data 29/11/2018;-----

- che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 192, Mappali n. 193 parte e 236 parte, 258 parte, questi ultimi già ricompresi nelle cave "Poggi 3" e "Area E1" (scarpate di rilascio e zone di raccordo e sistemazione corrispondenti) e confina: -----

a) ad est con proprietà LA MODENESE S.C.a r.l. (Foglio 192, parte residua dei mappali 236 e 258); -----

b) a nord con proprietà con residue proprietà Annovi Albano (Foglio 192, Mappale 193parte, 178 e 180), Giuliano e Albano (Foglio 192, Mappale 217) e Giuliano (Foglio 192, Mappale 85);-----

c) a ovest del settore settentrionale della cava con proprietà CEAG s.r.l. (Foglio 192, Mappale 251);-----

d) a sud-ovest ed a sud con in Comune di Formigine e proprietà Benedetti Emilio (Foglio 2 Formigine, mappale 323), Alcide (Foglio 2 Formigine, mappale 324), Mara e Paola (Foglio 2 Formigine, mappale 246) e Mara (Foglio 2 Formigine, mappale 239) -----

e) a ovest con proprietà Calcestruzzi S.p.A. (Foglio 192, Mappale 261);--

- che la disponibilità dei suoli oggetto della presente Convenzione deriva dai seguenti titoli: -----

- contratto di affitto stipulato in data 27/11/2020 con la proprietà LA MODENESE S.C.a r.l., di un appezzamento di terreno interno al Polo estrattivo 5 "Pederzona";-----
- scrittura privata stipulata in data giugno 2018 con la proprietà Annovi Albano di un appezzamento di terreno interno al Polo Estrattivo 5 "Pederzona". -----

- che saranno interessati dall'attività estrattiva vera e propria i Mappali n. 193 parte, 236 parte, 258 parte; -----
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività; -----
- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; -----
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91; -----
- che in data _____, è stato effettuato un sopralluogo sulle aree di intervento della cava "ANNOVI", per la verifica dello stato di fatto dei luoghi, propedeutico al contributo istruttorio dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali per il progetto di coltivazione e sistemazione della cava assoggettato alla procedura di VIA comunale, ed ai sensi della LR 17/91;-----
- che il competente Servizio Coordinamento Programmi Speciale e Presidi di Competenza, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole, acquisito al Protocollo con PEC n. _____ del _____; -----
- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia): -----
 - la ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Modena in data 01/07/2019 - richiesta di rinnovo del 30/06/2020, nella sezione Estrazione, Fornitura e Trasporto di terra e Materiali Inerti – Movimenti terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta

l'iscrizione;-----

- che ai sensi della L. 190/2012 e in riferimento alla Circolare del Segretario Generale del Comune di Modena, distinta al prot. gen. n. 8763 del 23/01/2014, il Dirigente Responsabile dà atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della società GRANULATI DONNINI S.p.A. e il Dirigente e dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone; -----

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; -----

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. _____ del _____; ----

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto); -----

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:-----

a) documentazione amministrativa:-----

- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile - Estratti catastali – Titolo conferente la disponibilità dei terreni –Diritto di escavazione in avvicinamento alle proprietà confinanti - Certificato Camera di Commercio – Iscrizione alla White list - Designazione Direttore Lavori);-----

- Fascicolo R8 - Proposta di convenzione;-----

b) documentazione tecnica: -----

- Fascicolo R2 - Relazione geologica e idrogeologica; -----

- Fascicolo R3 - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;-----
- Fascicolo R4 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale; ---
- Fascicolo R5 – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;-----
- Fascicolo R6 - Documentazione fotografica;-----
- Fascicolo R7 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);-----
- Fascicolo A – Vincoli e tutele; -----
- Fascicolo B – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti Ambientali;-----
- Fascicolo C – Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali; -----
- Fascicolo D – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;-----
- Fascicolo E – Sintesi non tecnica;-----
- c) tavole fuori testo:-----
- Tav. T01: Stato di fatto – Planimetria generale su base topografica - Corografia; -----
- Tav. T02: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.; -----
- Tav. T03: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica - particellare;-----
- Tav. T04: Progetto - Planimetria delle opere preliminari - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.; -----
- Tav. T05: Progetto - Planimetria di minimo scavo – Distanze non derogate – Vincoli - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.;-----
- Tav. T06: Progetto - Planimetria di massimo scavo - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.; -----
- Tav. T07: Progetto – Planimetria di sistemazione morfologica – Ipotesi di minimo scavo - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.; -----
- Tav. T08: Progetto – Planimetria di sistemazione morfologica - Ipotesi di massimo scavo Planimetria a punti quotati in m s.l.m.;-----

- Tav. T09: Progetto - Planimetria di sistemazione vegetazionale;-----
- Tav. T10: Sezioni 1-2-3 – Opere preliminari – Coltivazione – Sistemazione; -----
- Tav. T11: Planimetria delle aree in cessione;-----

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.-----

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. -----

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE -----

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava “ANNOVI”, nel rispetto dell'Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase B1– sottoscritto dalla ditta Granulati Donnini S.p.a. in data 29/11/2018, posto agli atti con protocollo _____ del _____. -----

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA -----

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. - L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. -----

La durata complessiva dell'autorizzazione è fissata in anni cinque, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991.-----

ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA-----

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis.-----

ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI -----

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al

Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza) e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori.-----

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624. -----

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali. -----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE -----

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 3 (tre) per la fase di estrazione e in anni 2 (due) per la fase di completamento della sistemazione, per un totale di anni 5 (cinque) a partire dalla data di notifica alla Ditta dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all'art. 19. -----

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA-----

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: -----

- Comune di Modena;-----

- tipo di materiale estratto; -----
- denominazione della cava; -----
- progettista;-----
- ditta esercente e relativo recapito telefonico; -----
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; -----
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;-----
- estremi dell'atto autorizzativo; -----
- scadenza dell'autorizzazione; -----
- eventuali proroghe dell'autorizzazione. -----

TITOLO II

OPERE PRELIMINARI

ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA -----

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all'inizio dei lavori al Comune. -----

ART. 8 – RECINZIONE -----

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m o di tipo a doppio filo di cantiere sui fronti di scavo adiacenti a cave attive. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m.-----

ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----

La Ditta dovrà realizzare i terrapieni di contenimento degli impatti come indicato in progetto, in particolare sui fronti nord, sud e sudovest, opportunamente inerbiti. -----

ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA -----

Lungo i lati della cava dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare l'ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un

ricettore idoneo. Le eventuali acque interne derivanti dalle precipitazioni e dalle lenti limoso-sabbiose intercettate in fase di escavazione dovranno essere raccolte e allontanate nello stesso ricettore. -----

ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE -----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “ANNOVI”, secondo le modalità individuate al Fascicolo C, così come si impegna a rispettare le prescrizioni formulate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____ (conclusione della procedura comunale di Valutazione d’Impatto Ambientale della cava “ANNOVI”).-

La Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. è tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DGC n. 584 del 30/10/2018 (Piano di Coordinamento relativo all’attuazione della Fase B1 del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Modena), nonché dall’Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Modena “Prescrizioni ARPA”.-----

ART. 11bis – PIEZOMETRI -----

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____, ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo C, con specifico utilizzo di 2 piezometri, posti a monte e a valle della cava, denominati CC1 captante l’acquifero A0 (frequenza trimestrale, profilo H1 del fascicolo 2.5 del Piano di Coordinamento) e C5_A captante l’acquifero A0 (frequenza semestrale, profilo H1 del fascicolo 2.5 del Piano di Coordinamento).-----

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:-----

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell’area, dovranno necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario. -----

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all'art. 38. -----

Qualora durante l'attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse o superamenti della C.S.C. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato. -----

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell'inizio degli scavi. -----

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPA ed alla Provincia di Modena, entro i quindici giorni successivi alla data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 26. -----

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all'interno dell'area di cava non potranno essere conservati serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose. -----

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'area circostante, il vuoto da attività estrattive ripristinato con i rifiuti inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà proseguire per due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino. -----

ART. 12 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ -----

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto fino alla viabilità pubblica. -----

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata. -----

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore e delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R13/R15, più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE -----

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato R13/R15 più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti. -----

ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO -----

La Ditta è tenuta ad acquisire l'assenso archeologico dalla Soprintendenza, di cui all'art. 18.5 delle norme tecniche del PSC/POC/RUE comunale vigente, secondo le modalità puntualizzate dalla medesima Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel proprio parere di competenza, prodotto nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “ANNOVI”, acquisito agli atti con protocollo _____ del _____.

Si prescrive pertanto che i lavori vengano effettuati mediante asportazione dei terreni di copertura delle singole paleosuperfici presenti, al fine di verificare l'eventuale presenza su ciascuna di esse di elementi

archeologici da sottoporre a scavo archeologico. Tali controlli, le cui modalità potranno variare in relazione all'assenza/presenza di riscontri archeologici, acquisiti con il procedere dei lavori, dovranno essere condotti da archeologi qualificati, sotto la direzione scientifica di suddetta Soprintendenza e senza alcun onere economico.-----

TITOLO III

ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO

ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA -----

La superficie interessata dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava "ANNOVI" è di 45'986 mq, comprensiva di circa 3'150 mq individuati su scarpate perimetrali di avanzamento ad est (superficie sottesa a fondo cava), di 8'200 mq di superficie lasciata a piano campagna quale fascia perimetrale di rispetto e circa 6'836 mq in disponibilità a piano ribassato entro le cave pregresse Poggi 3 e Area E1 a servizio delle attività di cava (viabilità e accesso ai front di attacco) e per i raccordo delle opere di sistemazione con le realtà estrattive già recuperate ad est. -----

Sarà oggetto di escavazione una superficie calcolata a piano campagna pari a circa 27'810 mq, suddivisa nei lotti 1 (11'300 mq), 2 (12'990 mq), e 3 (3'520 mq). -----

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche della superficie sottoposta a vincolo posto lungo il lato sud, di superficie complessiva pari a 350 mq, ripartita nei lotti 2 e 3 e relativa alle fasce di rispetto di n. 2 sostegni di linea elettrica aeree di media tensione, di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21. -----

ART. 16 - PROFONDITÀ DI SCAVO -----

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto. -----

ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI-----

Il materiale estraibile è costituito da 208'419 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 89'989 mc nel lotto 1, 89'607 mc nel lotto 2 e 28'823 mc nel lotto 3, oltre a circa 74'932 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. -----

Nel caso di mancato ottenimento della deroga di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59, il volume massimo estraibile è pari a 204'240 mc di ghiaia e sabbia utile oltre a 73'930 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. -----

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 26. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 35. -----

ART. 18 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI -----

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quelli autorizzati, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 35 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino. Tali materiali costituiscono rifiuti di estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117, pertanto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione (Fascicolo R7). -----

ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO-----

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare: -----
- l'attività di coltivazione avverrà in tre lotti successivi, come identificati nel progetto;-----

- alla fine del primo anno di esercizio dovrà essere completato il lotto 1 ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava del lotto 1, escluso il riporto di terreno vegetale; -----
- alla fine del secondo anno di esercizio dovrà essere completato il lotto 2 e dovrà essere eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava scavato, escluso il riporto di terreno vegetale ed essere completata la sistemazione del fondo del lotto 1; -----
- alla fine del terzo anno di esercizio dovranno essere completati tutti i lotti e dovrà essere eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava scavato, escluso il riporto di terreno vegetale ed essere completata la sistemazione del fondo dei lotti 1 e 2 sui fronti definitivi; -----
- alla fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche e vegetazionali, di tutti i fronti di scavo e del fondo cava, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, della viabilità di comparto e di ogni altra opera prevista nel progetto, incluse eventuali riprese, finiture, sostituzione delle fallanze e cure culturali. -----

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dell'escavazione dei singoli lotti di scavo. -----

ART. 20 – MODALITÀ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE -----

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione. -----

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. -----

In ogni momento della lavorazione la terra non inquinata dovrà risultare asportata per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull'orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. -----

Non appena sarà raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo

inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.-----

ART. 21 – MODALITÀ DEI LAVORI DI RIPRISTINO-----

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; la modalità di sistemazione da autorizzare è quella naturalistica, che prevede il recupero di una parte di fondo cava alla quota di -10,50 m dal piano campagna, il rinfianco delle scarpate definitive a pendio unico con inclinazione pari a 20°, e di quelle di cui si prevede l'arretramento nelle prossime fasi di attuazione (provvisorie) a pendio unico con inclinazione a 30° e la rivegetazione dell'intera cava secondo quanto definito nel progetto di sistemazione vegetazionale.-----

Il quantitativo di materiale disponibile per il ripristino è pari a circa mc 74'932, ed è costituito da:-----

- mc 22'248 di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente;-----

- mc 52'684 di rifiuti inerti, ripartiti in mc 41'715 di cappellaccio e mc 10'969 di scarti, da utilizzare per i lavori di ripristino morfologico.-----

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino complessivo della cava è stimato in circa 75'800 mc.-----

Considerate le modalità di ripristino dell'area estrattiva si ha un deficit di 868 mc di materiale. Il deficit di materiale terroso sarà importato in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 46 delle NTA del PAE e 54 delle NTA del PIAE ed alle specifiche dettate dagli artt. 183 e ex 186 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 117/2008 in materia di "terre e rocce da scavo" e "rifiuti di estrazione", privilegiando i materiali di copertura (cappellaccio) e/o sterili (limi di frantoio) provenienti da siti e/o cave interne al Polo 5, questi ultimi nel rispetto delle prescrizioni riportate dal documento ARPA del 11/03/2011 in merito ai materiali provenienti da impianti di frantumazione di lapidei. Tali materiali di importazione potranno essere utilizzati per i ritombamenti a piano

campagna e nelle porzioni basali dei riporti per la sistemazione del fondo cava e delle scarpate; -----

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.Lgs. 117/2008 è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino. -----

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91. -----

ART. 22 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE-

I rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" (nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 117/2008, e del DPR 13 giugno 2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo). -----

ART. 23 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI-----

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 36 e 37, facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.-----

ART. 24 – LAVORI DI MANUTENZIONE -----

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al

precedente art. 23 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 33. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione. -----

ART. 25 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ-----

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:-----

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto; -----

- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo; -----

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; -----

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117:-----

- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto. -----

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2. -----

ART. 26 - RELAZIONE ANNUALE -----

La Ditta dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:-----

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di

ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione; -----

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); -----

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità. -----

- relazione sui monitoraggi ambientali (piezometri, polveri e rumore) di cui agli artt. 11bis, 12 e 13. Tale relazione dovrà essere trasmessa oltre che la Comune, anche ad ARPAE.-----

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. -----

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 35. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.-----

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 38. -----

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 14, a firma dell'archeologo incaricato. -----

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. -----

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 27 – COSTRUZIONI ACCESSORIE-----

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. 25/11/2002 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino. -----

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21. -----

ART. 28 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO-----

Fermo restando il rispetto del parere n. 872 rilasciato in data 28/01/2014 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna. (come specificato al precedente art. 14), qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Modena. -----

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità. -----

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 32 secondo capoverso.-----

ART. 29 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI-----

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare. -----

ART. 30 - RISCHI EMERGENTI-----

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.-----

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione

dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento. -----

ART. 31 – DANNI -----

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 41 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.-----

TITOLO V

VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO

ART. 32 – VARIANTI AL PROGETTO -----

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi, del quantitativo di materiale estraibile.-----

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far

parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione. -----

ART. 33 – PROROGA DELLA CONVENZIONE -----

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 19 e 20, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno). -----

ART. 34 – DEROGHE -----

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione provinciale. L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti. -----

TITOLO VI

ONERI E GARANZIE

ART. 35 – TARIFFE -----

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014. -----

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 26. -----

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente. -----

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 4 e 26, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti. -----

ART. 35bis – OPERE COMPENSATIVE -----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. si impegna ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del "Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase B1", agli atti con protocollo PG _____ del _____. --

ART. 36 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE -----

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate: -----

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in Euro _____ (_____ / ____ euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, per l'esecuzione sia delle opere di sistemazione, morfologiche, vegetazionali per il completo recupero naturalistico della cava sia dei monitoraggi ambientali. -----
- b) la garanzia di cui al precedente punto a) è costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa _____ contratta in data _____ presso la _____ ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----
- c) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 38. -----
- d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie. -----
- e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole: -----
- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore; -
 - indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Modena è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; -----
 - fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi

somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune;-----

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria; -----

f) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

ART. 37 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI-----

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire, sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, sarà trattenuto un importo pari a euro _____ (_____ / _____ euro), corrispondente al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, da mantenere per i 3 anni successivi al completamento delle opere di risistemazione, tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa _____ contratta in data _____ presso la _____ fermo restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----

Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c), d) ed e) del precedente art. 36. -----

ART. 37bis - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE -----

La Ditta GRANULATI DONNINI S.p.A. si impegna inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fideiussoria, fino alla concorrenza dell'importo determinato come specificato al punto 6.4 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" - Fase B1, sottoscritto il 29/11/2018, a garanzia delle opere compensative. Tale ulteriore polizza fideiussoria, a garanzia delle somme afferenti alla cava "ANNOVI", oggetto della presente convenzione, sarà richiesta ad avvenuta approvazione, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, individuate tra quelle dell'elenco di cui all'art. 6, punto 7 del citato Accordo.-----

ART. 38 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 -----

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue: -----
a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 26, il Comune libererà la garanzia di cui all'art. 36, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.-----

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui agli artt. 11 e 11bis. -----

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all'art. 37. -----

É ammesso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma. Fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto. -----

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. -----

ART. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI -----

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. ---

ART. 40 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI -----

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale. -----

ART. 41 – CONTENZIOSO -----

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno,

di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.-----

ART. 42 – SANZIONI -----

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17. -----

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.-----

ART. 43 – CESSIONE DELLE AREE -----

Ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del "Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase B1", la Ditta dovrà cedere al Comune di Modena, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate sottese al Mappale 193 parte per una superficie complessiva di 22'770 mq.-----

La cessione dell'area di cui sopra avverrà in qualsiasi momento il Comune lo richieda; la cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Modena, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, rinverdimenti compresi. -----

Resta comunque inteso che la cessione delle aree verrà effettuata al completo esaurimento della potenzialità estrattiva delle aree stesse e ad avvenuto collaudo delle opere di sistemazione; la cessione di parte delle aree potrà anche concludersi in una "Fase" successiva a quella oggetto della presente Convenzione. -----

Le aree verranno cedute gratuitamente quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura. -----

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese le tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico della Ditta, fatto salvo per eventuali tasse e/o imposte che saranno a carico del Comune di Modena.-----

Si dà atto che alla Ditta saranno applicate le agevolazioni di cui all'art. 32, comma 2 del D.P.R. 301/1973, giusto Interpello 909 – 24/205, art. 11 – Legge 27 luglio 2000 n. 212 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in considerazione che tali aree, a conclusione delle attività di coltivazione e ripristino, saranno destinate a verde naturale attrezzato a fruizione pubblica (sentieri, prati stabili, zone boscate, zone umide e radure), pertanto le stesse sono da considerarsi aree per urbanizzazioni. --
Relativamente ai quantitativi di materiale nelle aree in cessione, sottesi ai fronti attivi e/o di futuro ampliamento, per i quali ad oggi non è possibile l'estrazione, il Comune si impegna a concedere il diritto di scavo su tale materiale, alla escavazione del quale dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge (tariffe regionali e opere compensative).-----

TITOLO VII

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 44 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI-----

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta. -----

Modena, lì

PER IL COMUNE
Il Dirigente Responsabile
dell'Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali
Dott.ssa Giovanna Franzelli

PER LA DITTA
GRANULATI DONNINI
S.p.A.
Sig.ra Maria Donnini

PER LA DITTA
LA MODENESE S.c.a r.l.
Sig. Rossano Gianferrari

-
Sig. Albano Annovi